



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08/06/2012dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso a questo Collegio, il cliente lamenta il ritardo nel perfezionamento della surroga del mutuo immobiliare a lui intestato, richiesta in data 9 marzo 2011 e definitasi solo in data 26 giugno 2011. Chiede quindi che l'ABF dichiari l'intermediario cedente tenuto, ex art. 2, co. 3, del Decreto Anticrisi del 30 giugno 2009, al pagamento in suo favore di € 2.721,00 (pari all'1% dell'importo complessivo del mutuo di € 90.700,00 moltiplicato per il periodo di ritardo, che il ricorrente quantifica in tre mesi).

L'intermediario resistente (originario mutuante) contesta la richiesta del ricorrente, contro deducendo che: (i) la data di inizio della procedura interbancaria prevista ai fini della surroga del mutuo, menzionata dal cliente nel ricorso, è quella relativa ad un documento ("Richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la procedura di portabilità del mutuo") sottoscritto dal cliente con



la banca subentrante e tuttavia mai trasmesso da quest'ultima alla resistente, che lo ha ricevuto solo in un momento successivo, perché inviatole dal cliente stesso in sede di reclamo; (ii) in data 11 marzo 2011, la resistente ha ricevuto dalla subentrante il messaggio interbancario con la richiesta di surroga, ma che questo risultava incompleto, in quanto carente di alcune informazioni necessarie all'avvio della procedura di portabilità del mutuo, ragion per cui ha dovuto opporre un iniziale diniego alla richiesta di portabilità; (iii) sebbene la banca subentrante abbia ricevuto dalla cedente tutte le informazioni richieste in data 15 aprile 2011, si è attivata, fornendo a sua volta le informazioni necessarie alla stipula della surroga, solo il successivo 21 giugno 2011; (iv) avendo, in questa occasione, la subentrante comunicato come data di stipula il 28 giugno 2011, prontamente la resistente forniva i conteggi estintivi del mutuo in questione in data 23 giugno 2011 e contestualmente veniva rassicurata circa la volontà del cliente di procedere alla surroga, nonostante il superamento del limite temporale previsto dal d.l. 78/2009. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 8 giugno 2012.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

Passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che essa scaturisce dall'asserito ritardo – di circa tre mesi – nel perfezionamento dell'operazione di surroga di un mutuo originariamente erogato dall'intermediario resistente. Il ritardo di cui il ricorrente si duole è sostanzialmente riconosciuto dall'intermediario resistente, avendo questo ammesso di aver ricevuto, in data 11 marzo 2011, dalla banca subentrante, un messaggio interbancario con la richiesta di surroga ed essendo incontestato che la pratica è stata perfezionata il 28 giugno 2011, e cioè tre mesi e 17 giorni dopo. Ciò che l'intermediario resistente contesta è invece che il ritardo sia ad esso imputabile.

La disciplina che il ricorrente invoca a proprio favore è quella dettata dall'art. 2, comma terzo, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102. La citata disposizione stabilisce che «Nel caso in cui la



surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima». Si prevede dunque un'obbligazione risarcitoria a carico della banca cedente e in favore del cliente, collegata al ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, a prescindere dall'imputabilità del ritardo, a titolo di colpa o addirittura di dolo, all'intermediario cedente ovvero a quello subentrante. Di fronte al cliente, la responsabilità in questione grava tuttavia sull'intermediario cedente, che – come più volte affermato da questo Collegio in precedenti occasioni (cfr., ad esempio, la decisione n. 1066 del 20 maggio 2011; vedi altresì Collegio Milano, decisioni n. 807 del 19 aprile 2011 e 979 del 10 maggio 2011), è l'unico passivamente legittimato all'azione per il pagamento della somma spettante secondo il criterio (1% del valore del mutuo al momento della surroga) enunciato nella disposizione sopra ricordata; è fatta espressamente salva comunque la possibilità per la banca cedente di rivalersi, per l'intero ovvero parzialmente, sulla cessionaria, ove provi che il ritardo è imputabile a quest'ultima. Inoltre, affinché il ritardo assuma rilevanza agli effetti della disciplina in esame, è necessario che sia decorso il termine di trenta giorni «dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell'operazione di surrogazione». La norma in esame tende evidentemente ad assicurare la tempestività e la celerità di svolgimento delle procedure di surroga, al fine della più pronta realizzazione dell'interesse dei clienti a ottenere la c.d. portabilità dei mutui, con esclusione della possibilità che siano frapposti ostacoli di sorta (cfr. ABF, Collegio Roma, decisione n. 1066/2011, cit.).

Venendo al caso di specie, non è controvertibile, come già si è osservato, che un ritardo nel perfezionamento della surroga vi sia stato. Esso ammonta, al netto della franchigia iniziale fissata dalla legge in trenta giorni, a poco meno di tre mesi, per cui l'importo della sanzione, da calcolare secondo l'1% del valore del mutuo, va parametrato sulla durata di tre mesi, come richiesto dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda debba essere accolta ed in particolare che debba essere accolta – come vuole la legge - nei confronti dell'intermediario cedente, odierno resistente, pur essendo il ritardo verosimilmente imputabile, in tutto o in parte, all'intermediario subentrante, avverso il quale il cedente potrà esercitare l'azione di rivalsa, come pure espressamente previsto dalla legge.

In ragione della soccombenza, l'intermediario resistente è inoltre tenuto a versare alla Banca d'Italia il contributo alle spese della procedura nella misura di € 200,00 e a versare al ricorrente l'importo di € 20,00 quale rimborso della somma dallo stesso corrisposta alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE